

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI PIANEZZA



**D.C.R. 656-3799 del 1 marzo 2000**

**“INDIRIZZI REGIONALI PER LA  
PROGRAMMAZIONE DEL COMMERCIO SU  
AREA PUBBLICA”**

**REGOLAMENTO PER  
LE AREE MERCATALI**

***TESTO COORDINATO***

IL SINDACO:

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
TECNICO:

Dicembre 2011

# INDICE

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>PARTE I - PREMESSA</b> .....                                        | 3  |
| Articolo 1 – Definizioni .....                                         | 3  |
| Articolo 2 – Area di mercato e zone di vendita .....                   | 3  |
| Articolo 3 – Disciplina generale dei mercati .....                     | 4  |
| <b>PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO</b> .....        | 5  |
| Articolo 4 – Tipologia .....                                           | 5  |
| Articolo 5 – Estremi dell'atto di istituzione .....                    | 5  |
| Articolo 6 – Sospensione e trasferimento temporanei.....               | 5  |
| <b>PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO</b> .....                | 6  |
| Articolo 7 – Orario di mercato .....                                   | 6  |
| Articolo 8 – Modalità di accesso degli operatori .....                 | 7  |
| Articolo 9 – Circolazione pedonale e veicolare .....                   | 7  |
| <b>PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</b> .....                  | 8  |
| Articolo 10 – Concessione del posteggio.....                           | 8  |
| Articolo 11 – Subingresso nel posteggio.....                           | 8  |
| Articolo 12 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi .....   | 8  |
| Articolo 13 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato..... | 10 |
| Articolo 14 – Registro degli operatori sui mercati .....               | 11 |
| Articolo 15 – Modalità di registrazione .....                          | 11 |
| Articolo 16 – Decadenza della concessione di posteggio .....           | 12 |
| Articolo 17 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.....  | 13 |
| <b>PARTE V – MODALITÀ DI VENDITA</b> .....                             | 14 |
| Articolo 18 – Obblighi dei venditori.....                              | 14 |
| Articolo 19 – Attrezzature di vendita .....                            | 14 |
| Articolo 20 – Collocamento delle derrate .....                         | 15 |
| Articolo 21 - Divieti di vendita. ....                                 | 15 |
| Articolo 22 - Vendita di animali destinati all'alimentazione. ....     | 16 |
| Articolo 23 - Atti dannosi agli impianti del mercato. ....             | 16 |
| Articolo 24 - Utilizzazione dell'energia elettrica. ....               | 16 |
| Articolo 25 - Furti e incendi. ....                                    | 17 |
| <b>PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO</b> .....                            | 18 |
| Articolo 26 – Preposti alla Vigilanza. ....                            | 18 |
| Articolo 27 - Delegati o Commissione di Mercato. ....                  | 18 |
| Articolo 28 - Modalità della elezione dei delegati di mercato.....     | 19 |
| <b>PARTE VII – NORME FINALI</b> .....                                  | 21 |
| Articolo 29 – Tasse e tributi comunali .....                           | 21 |
| Articolo 30 - Sanzioni.....                                            | 21 |

## PARTE I - PREMESSA

### Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore; per **“Norme e direttive”** la normativa di esecuzione di cui alla delibera del Consiglio Comunale relativa alla programmazione del commercio su aree pubbliche.

### Articolo 2 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nell'articolo 13 delle “Norme e direttive concernenti l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche”.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati all'interno del posteggio stesso.

### **Articolo 3 – Disciplina generale dei mercati**

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

## **PARTE II – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEL MERCATO**

### **Articolo 4 – Tipologia**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica che si svolge nelle aree 1, e 2, così come individuata dall'articolo 13 delle Norme e direttive, si identifica come mercato a cadenza settimanale, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

### **Articolo 5 – Estremi dell'atto di istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su area pubblica istituiti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

### **Articolo 6 – Sospensione e trasferimento temporanei**

1. Il mercato può essere temporaneamente sospeso o trasferito per motivi di carattere igienico – sanitario, di viabilità, di sicurezza o di pubblico interesse.
2. Il Sindaco emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

## **PARTE III – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

### **Articolo 7 – Orario di mercato**

1. L'orario di vendita del mercato è così articolato:
  - L'orario è fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
2. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico due ore prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora e mezza dall'orario di chiusura delle vendite.
3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa la posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
4. Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 114/98, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 13,00, pena il conteggio dell'assenza.
5. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato risulti coincidente con una festività, lo svolgimento del mercato verrà di norma anticipato al giorno precedente. In tale caso l'eventuale assenza del commerciante non sarà considerata assenza ingiustificata.
6. Il Comune può consentire lo svolgimento in giornata festiva, qualora ciò sia stato preventivamente concordato in sede di predisposizione del calendario annuale delle otto giornate festive di deroga alla chiusura delle attività di commercio su area privata da definirsi a seguito di consultazione con le categorie del commercio fisso e ambulante. La richiesta degli operatori dei singoli mercati dovrà pervenire al Comune entro il mese di ottobre dell'anno precedente.
7. Eventuali deroghe agli orari così stabiliti potranno essere stabilite per particolari esigenze, con apposita ordinanza sindacale.

## **Articolo 8 – Modalità di accesso degli operatori**

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata allegata, nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

## **Articolo 9 – Circolazione pedonale e veicolare**

1. Dalle ore 7,00 alle ore 15.00 dei giorni di mercato è vietata la circolazione e la sosta di veicoli nelle aree destinate al mercato, ad eccezione di quelli degli operatori assegnatari di posteggio giornaliero, degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, e salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta di qualsiasi veicolo nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

## **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

### **Articolo 10 – Concessione del posteggio**

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata su istanza dell'interessato.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile su istanza dell'interessato, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

### **Articolo 11 – Subingresso nel posteggio**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

### **Articolo 12 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.

2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che sono legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che siano presenti al momento dell'assegnazione e che esibiscano l'originale dell'autorizzazione, seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
4. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.
5. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
6. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di una autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
7. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro l'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dalla assegnazione, fatti salvi comunque i divieti di cui al precedente articolo 9, comma 1.
8. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
9. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
10. Ai fini di mantenere la migliore organizzazione del mercato, sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di un settore ad un operatore dell'altro settore, solamente quando non siano più presenti richiedenti che trattano il settore del posteggio vuoto.
11. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata nel rispetto, nell'ordine dei criteri di cui alla lettera e) Capo II dei Criteri

Regionali, a parità di condizione, con priorità a soggetti con aziende aventi sede nel Comune o, in difetto, nei comuni limitrofi o in altri comuni della stessa provincia o, in subordine, di altre province della Regione Piemonte. A parità di tutte le altre condizioni, del minor numero di presenze sul mercato. Le aree destinate agli agricoltori non possono essere destinate ad essere occupate da alcun altro operatore commerciale nemmeno in spunta, allo stesso modo non è consentito agli agricoltori di occupare, nemmeno in spunta, le aree destinate agli operatori commerciali in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica.

### **Articolo 13 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato**

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposta a cura dell'Ufficio Commercio, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale, un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

## **Articolo 14 – Registro degli operatori sui mercati**

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, uno per ciascuna area di mercato, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio. Copia degli stessi è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.
3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, e conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
  - le generalità del titolare;
  - la tipologia merceologica consentita;
  - gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;
  - gli estremi del decreto di concessione del posteggio;
  - le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;
  - la data di scadenza della concessione del posteggio.
4. Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

## **Articolo 15 – Modalità di registrazione**

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 24 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 7, comma 1.
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a diciotto giornate, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.).
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
6. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
7. Agli effetti del termine previsto per la decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno.
8. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

#### **Articolo 16 – Decadenza della concessione di posteggio**

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui all'articolo 26 del presente regolamento, provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 14.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciotto giornate per ciascun anno, o superiore al periodo stabilito dall'articolo precedente, l'Ufficio Commercio

provvederà a comunicare immediatamente l'auto-matica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

3. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio..

#### **Articolo 17 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.
3. Il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati, limitatamente al periodo di mancata fruizione.

## **PARTE V – MODALITÀ DI VENDITA**

### **Articolo 18 – Obblighi dei venditori**

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati per la raccolta differenziata. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune di Pianezza, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
3. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
4. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

### **Articolo 19 – Attrezzature di vendita**

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere di più di 50 cm dalla verticale del limite di allineamento.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

## **Articolo 20 – Collocamento delle derrate**

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,40 dal suolo.

## **Articolo 21 - Divieti di vendita.**

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche", se in vigore.
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

## **Articolo 22 - Vendita di animali destinati all'alimentazione.**

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati o sudici.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

## **Articolo 23 - Atti dannosi agli impianti del mercato.**

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

## **Articolo 24 - Utilizzazione dell'energia elettrica.**

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nel caso gli utenti non partecipino nella misura dovuta alle spese derivanti da quanto indicato nel comma precedente, si

applicano le sanzioni di cui all'articolo 30 del presente regolamento.

#### **Articolo 25 - Furti e incendi.**

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti e incendi che si verificano nei mercati.

## **PARTE VI – ORGANI DI CONTROLLO**

### **Articolo 26 – Preposti alla Vigilanza.**

1. Preposto alla vigilanza sui mercati è il Comando di Polizia Municipale, a cui compete:
  - sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
  - gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;
  - rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;
  - far osservare il rispetto delle norme igieniche;
  - far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);
  - far osservare il rispetto del presente Regolamento.

### **Articolo 27 - Delegati o Commissione di Mercato.**

1. Per ogni area di mercato, gli ambulanti titolari di concessione di posto fisso, possono eleggere una Commissione composta da un massimo di 3 delegati, uno per ciascun settore merceologico alimentare ed extra alimentare, ed uno per i produttori.
2. La Commissione ha il compito di collaborare, per il regolare svolgimento dell'attività di mercato e per la corretta applicazione del presente regolamento, con l'Assessorato al Commercio e con gli organi preposti alla vigilanza, nonché avente la delega di rappresentanza delle istanze di carattere generale nei confronti della Pubblica Amministrazione.

## **Articolo 28 - Modalità della elezione dei delegati di mercato.**

1. Per l'elezione dei suddetti delegati si seguiranno le modalità indicate nei seguenti commi.
2. La richiesta di elezioni potrà essere effettuata da almeno una delle organizzazioni di categoria di livello nazionale, previa sottoscrizione da parte della maggioranza assoluta degli ambulanti titolari di concessione di posto fisso dell'area di mercato interessata.
3. Le elezioni si svolgeranno nella giornata di svolgimento del mercato interessato, e sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare la data di effettuazione a tutti gli operatori ambulanti e produttori titolari di posto fisso almeno 8 giorni prima.
4. Le elezioni si dovranno tenere entro trenta giorni dalla data di avvenuta richiesta.
5. Per la votazione, che dovrà essere segreta e diretta, si utilizzerà una scheda predisposta dal Comune che riporterà il suo timbro e la firma del Sindaco o di un suo delegato.
6. La suddetta scheda sarà probante circa le indicazioni sulle candidature, e su di essa si potranno indicare sino ad un massimo di tre nominativi per ognuno dei comparti di cui al primo comma del precedente articolo.
7. Il Comune dovrà fornire agli elettori al momento della votazione l'elenco ufficiale aggiornato degli operatori assegnatari di posto fisso dell'area di mercato, tra i quali poter scegliere i candidati alla carica di delegato.
8. La scheda sarà considerata nulla nel caso in cui dovesse riportare un numero di nominativi superiore a tre, oppure un nominativo che non sia contenuto nell'elenco sopra menzionato.
9. Le operazioni di votazione, spoglio e scrutinio dovranno essere effettuate nel corso dell'orario di svolgimento del mercato.
10. Alle suddette operazioni dovranno essere presenti un operatore di polizia municipale addetto a quell'area di mercato e un funzionario dell'Ufficio Commercio, i quali verificheranno oltre al normale e regolare svolgimento delle elezioni che i votanti siano titolari di posto fisso per quell'area di mercato previa esibizione del documento comprovante la concessione.

11. Saranno eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.
12. Vale il principio che, a parità di voti, sarà eletto chi ha una maggiore anzianità di presenza in quell'area di mercato, e, in subordine, chi ha una maggiore anzianità di autorizzazione.
13. Valgono inoltre le seguenti specificazioni:
  - uno stesso operatore non può essere eletto Delegato in più aree di mercato comunali;
  - la delega decade in caso di perdita, a qualunque titolo, della concessione di posto fisso;
  - in caso di decadenza di un Delegato, subentra il successivo nella graduatoria dei voti riportati per la medesima area;
  - i Delegati durano in carica tre anni, salvo richiesta motivata di nuove elezioni da parte della maggioranza assoluta degli operatori assegnatari di posto fisso del mercato interessato.

## **PARTE VII – NORME FINALI**

### **Articolo 29 – Tasse e tributi comunali**

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, alla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi.
2. Il Comune determina la misura, le modalità e i termini di pagamento della TOSAP delle aree di mercato locali con proprio atto deliberativo in base alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
3. Il pagamento della TOSAP per i titolari di posto fisso avviene con versamento della quota decennale in rate annuali anticipate oppure con le modalità previste dall'apposito regolamento.
4. La Tassa occupazione suolo pubblico non ingloba la tassa di smaltimento rifiuti, la quale è disciplinata dall'art. 269 del T.U.F.L. n. 1175/1931 come modificato dal D.P.R. 10/8/82 n. 915 e s.m. e i..
5. Per gli assegnatari dei posti giornalieri il pagamento della TOSAP avverrà secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento.

### **Articolo 30 - Sanzioni.**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo citato.
2. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.